

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, ...
C

Progetto

REGOLAMENTO (UE) N. .../... DELLA COMMISSIONE

del [...]

che modifica il regolamento (UE) n. .../.... della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente alle operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

Progetto

REGOLAMENTO (UE) N. .../... DELLA COMMISSIONE

del [...]

che modifica il regolamento (UE) n. .../.... della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente alle operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE¹, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) è necessario che gli operatori e il personale responsabili dell'esercizio di determinati aeromobili soddisfino i pertinenti requisiti essenziali stabiliti all'allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008.
- (2) In conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 è necessario che la Commissione adotti le necessarie norme di attuazione per stabilire le condizioni per l'impiego in sicurezza dell'aeromobile.
- (3) Il presente regolamento modifica il regolamento (UE) n. .../.... al fine di includere aspetti specifici relativamente alle operazioni commerciali di trasporto aereo con alianti e palloni e determinate operazioni locali con aeromobili ed elicotteri.
- (4) Allo scopo di garantire una transizione agevole e un livello elevato di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione europea, è necessario che le misure attuative rispecchino lo stato dell'arte, incluse le migliori pratiche, e il progresso tecnico e scientifico nel settore delle operazioni di volo. È quindi opportuno prendere in considerazione i requisiti tecnici e le procedure amministrative adottati sotto gli auspici dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e delle Autorità aeronautiche comuni europee fino al 30 giugno 2009, nonché la legislazione in vigore relativa a un ambiente nazionale specifico.
- (5) È necessario che l'industria aeronautica e le amministrazioni degli Stati membri dispongano del tempo sufficiente per adeguarsi al nuovo quadro normativo.
- (6) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha preparato delle proposte di norme attuative e le ha presentate, a titolo di parere, alla Commissione a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

¹ GUL 79 del 13.3.2008, pag. 1.

- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. .../... della Commissione è modificato come segue:

1. nell'articolo 1, paragrafo 1, la dicitura "operazioni commerciali di trasporto aereo effettuate con aeromobili ed elicotteri" è sostituita dalla dicitura "operazioni commerciali di trasporto aereo effettuate con aeromobili, elicotteri, alianti e palloni".
2. All'articolo 1 viene aggiunto un nuovo paragrafo 2:
‘2. Il presente regolamento stabilisce anche norme dettagliate per le operazioni commerciali di trasporto aereo che iniziano e si concludono nello stesso aeroporto/sito operativo con velivoli con prestazioni di classe B o elicotteri non complessi".
I paragrafi successivi devono essere rinumerati.
3. Il seguente paragrafo è aggiunto all'articolo 1:
‘6. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di volo con palloni frenati e dirigibili né ai voli con palloni frenati."
4. Nell'articolo 6, il paragrafo 1 viene cancellato e il seguente paragrafo rinumerato.
5. Il seguente paragrafo viene aggiunto all'articolo 7:
‘3. Il paragrafo 1 e il paragrafo 2 si applicano anche alle operazioni CAT che iniziano e si concludono nello stesso aeroporto/sito operativo con velivoli con prestazioni di classe B o elicotteri non complessi."
6. Nell'articolo 8, paragrafo 1, la lettera b) viene sostituita dalla lettera "b) per le operazioni CAT con elicotteri, palloni e alianti, norme nazionali."
7. Il seguente paragrafo viene aggiunto all'articolo 10:
‘5. In deroga al secondo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli allegati III e IV del regolamento (UE) .../.... a:
(a) operazioni CAT che iniziano e si concludono nello stesso aeroporto/sito operativo con velivoli con prestazioni di classe B o elicotteri non complessi fino a [2 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]; e
(b) operazioni CAT con palloni e alianti fino a [3 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]."
8. Nell'allegato I, viene aggiunta la seguente definizione e tutte le definizioni successive vengono rinumerate:
‘12. "Massa a vuoto del pallone", la massa determinata pesando il pallone con tutte le apparecchiature installate come specificato nell'AFM."
9. Nell'allegato I, la definizione di "carico pagante" deve essere sostituita dalla seguente:
""Carico pagante", la massa totale dei passeggeri, bagagli, equipaggiamenti specialistici trasportati a mano e stivati, con l'eccezione dei palloni, compresa la zavorra."
10. Nell'allegato II il paragrafo ARO.OPS.210 viene cancellato.

11. Il seguente paragrafo viene aggiunto al paragrafo ARO.OPS.100 dell'allegato II:
"“(c) L'autorità competente può prescrivere limitazioni operative specifiche. Tali limitazioni devono essere documentate nell'OPSPECS.”"
12. La seguente dicitura viene aggiunta all'inizio della frase al punto ORO.GEN.110, lettera j), dell'allegato III: "Con l'eccezione delle operazioni con velivoli o elicotteri ELA2 che decollano o atterrano allo stesso aeroporto o sito operativo, in VFR di giorno, e per le operazioni con alianti e palloni,”.
13. Nell'allegato III, il paragrafo ARO.AOC.135, lettera a), punto 4, viene sostituito da:
"“(4) il mantenimento dell’aeronavigabilità se richiesto dal regolamento (CE) n. 2042/2003.”"
14. La seguente dicitura viene aggiunta all'inizio della frase al paragrafo ORO.AOC.140 dell'allegato III: "Con l'eccezione delle operazioni con velivoli o elicotteri ELA2 che decollano o atterrano allo stesso aeroporto o sito operativo, in VFR di giorno, e per le operazioni con alianti e palloni,”.
15. La seguente dicitura viene aggiunta all'inizio della frase al paragrafo ORO.MLR.101 dell'allegato III: "Con l'eccezione delle operazioni con velivoli o elicotteri ELA2 che decollano o atterrano allo stesso aeroporto o sito operativo, in VFR di giorno, e per le operazioni con alianti e palloni,”.
16. Nell'allegato III, il paragrafo ORO.MLR.115, lettera b), punto 4, viene sostituito da:
“(4) notifica di carichi speciali, incluse le informazioni scritte al comandante/pilota in comando in merito alle merci pericolose, ove applicabile.”
17. Nell'allegato III, il paragrafo ORO.FC.005 viene sostituito da:
“(a) Il presente capo stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dall'operatore in merito all'addestramento, esperienza e qualificazione dell'equipaggio di condotta, e comprende:
 - (1) Sezione 1 che specifica i requisiti comuni applicabili sia a operazioni non commerciali di aeromobili a motore complessi sia a tutte le operazioni commerciali;
 - (2) Sezione 2 che specifica i requisiti aggiuntivi applicabili alle operazioni di trasporto aereo commerciale, con l'eccezione di quelli ai quali fa riferimento la lettera b); e
 - (3) Sezione 3 che specifica i requisiti aggiuntivi applicabili alle operazioni commerciali diverse dal trasporto aereo commerciale.
(b) Gli operatori che svolgono le seguenti operazioni di trasporto aereo commerciale devono soddisfare i requisiti di cui alla lettera a), punti 1 e 3:
 - (1) operazioni di trasporto aereo commerciale di alianti o palloni; o
 - (2) operazioni di trasporto aereo commerciale di passeggeri in condizioni di volo a vista (VFR) di giorno, con partenza ed arrivo allo stesso aeroporto o sito operativo e con una durata massima di 30 minuti, o in un'area locale specificata dall'autorità competente, con:
 - (i) velivoli monomotore a elica con una massa massima al decollo certificata di 5 700 kg o inferiore e una MOPSC di 5; o
 - (ii) elicotteri a motore non complessi, monomotore, con una MOPSC di 5.”

18. Nell'allegato III, il paragrafo ORO.FC.105, lettera d), viene sostituito da:
"(d) La lettera c) non si applica nel caso di:
(1) velivoli con prestazioni di classe B impiegati in operazioni CAT in VFR di giorno; e
(2) operazioni CAT di passeggeri effettuate in VFR di giorno, che iniziano e si concludono nello stesso aeroporto o sito operativo e con una durata massima di 30 minuti, o in un'area locale specificata dall'autorità competente, con elicotteri a motore non complessi, monomotore, con una MOPSC di 5."
19. Nell'allegato III, paragrafo ORO.FC.330, lettera a), la dicitura "o operazione CAT" viene aggiunta dopo "compiti specializzati."
20. Nell'allegato III, paragrafo ORO.CC.100, lettera a), la dicitura "Con l'eccezione dei palloni" viene aggiunta all'inizio dell'ultima frase.
21. Nell'allegato IV, Capo A - Requisiti generali, viene aggiunta una nuova "Sezione 2 - Aeromobili non a motore", come da allegato I al presente regolamento.
22. Nell'allegato IV, paragrafo CAT.OP.MPA.151, la lettera b) viene rinumerata come lettera c) e viene aggiunta una nuova lettera b):
"In deroga alle disposizioni di cui alla lettera a), per le operazioni con velivoli ELA2 che decollano e atterrano allo stesso aeroporto o sito operativo, in VFR di giorno, l'operatore deve specificare il combustibile minimo di riserva finale nell'OM. Tale combustibile minimo di riserva finale non deve essere inferiore alla quantità necessaria per volare per un periodo di 45 minuti."
23. Nell'allegato IV, Capo B - Procedure Operative, viene aggiunta una nuova "Sezione 2 - Aeromobili non a motore", come incluso nell'allegato I al presente regolamento.
24. Nell'allegato IV, paragrafo CAT.POL.A.310, viene aggiunta una nuova lettera e):
"(e) I requisiti di cui alla lettera a), punti 3, 4 e 5, alla lettera b), punto 2, alla lettera c), punto 2, non sono applicabili alle operazioni VFR di giorno."
25. Nell'allegato IV, Capo C – Prestazioni degli aeromobili e limitazioni operative, vengono aggiunte la "Sezione 4 – Alianti" e la "Sezione 5 – Palloni", come da allegato I al presente regolamento.
26. Nell'allegato IV, Capo D – Strumenti, dati, equipaggiamenti, vengono aggiunte la "Sezione 3 – Alianti" e la "Sezione 4 – Palloni", come da allegato I al presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a partire dal [giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per la Commissione

[...]

Il presidente